

ALIMENTA

COMMENTARIO TECNICO-GIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE

N. 9

Anno XIV

Settembre 2006

Mensile

ALTA QUALITÀ

SOMMARIO

F. Battaglia

L'utopia dello sviluppo sostenibile (175)

V. Rubino

La tutela del "Made in Italy" dopo la sentenza nr. 2648/06 della Corte di Cassazione: considerazioni generali e ricadute nell'ambito delle produzioni alimentari alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria (180)

Cassazione (190)

- Sent. n. 24190 del 25.05.05. Ristorazione. Menù privo dell'indicazione pesce congelato. Frode in commercio. Mancata assistenza del difensore di fiducia durante l'ispezione

Istituto Autodisciplina Pubblicitaria (193)

- Pronuncia n. 54 del 5.05.06 nella vertenza Comitato di Controllo contro Granarolo. Yogurt "Alta qualità"

La pronuncia n. 54/06 dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, pubblicata in questo numero, è conseguente alla pronuncia n. 116/05 apparsa sul numero 7-8/06 di ALIMENTA. La fattispecie è limitata alla "qualificazione Alta Qualità riferita allo yogurt" che nella pronuncia 116/05 era stata ritenuta non conforme all'art. 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e pertanto si disponeva la cessazione del messaggio, relativamente alle confezioni. Non avendo ottemperato alla disposizione, la Granarolo produttrice dello yogurt in questione, è di nuovo all'onore della cronaca per iniziativa del Comitato di Controllo che ritorna sul punto argomentando che sebbene l'indicazione dell'ingrediente caratterizzante non sia vietata di per sé, il marchio "Alta Qualità", registrato da Granarolo, non esime il titolare dalla responsabilità di farne uso ingannevole non essendovi corrispondenza fra significato del marchio e pregio del prodotto. Uso ingannevole anche a ragione della collocazione sulla confezione e delle modalità grafiche del marchio "Alta Qualità".

Queste le premesse.

Ora, riavutoci dallo stupore che desta la qualificazione di "marchio" disinvoltamente attribuita alla dicitura "Alta Qualità" (certamente non registrabile); rilevato che lo yogurt della Centrale del Latte di Milano (prodotto nello stabilimento della Granarolo) è posto in commercio in confezioni contraddistinte dalle stesse modalità grafiche lamentate dal Comitato di Controllo; constatato che sulla confezione è riportato che certificazioni di rintracciabilità di filiera e certificazioni di carica di fermenti lattici specifici vivi sono rilasciate da CSQA con l'annotazione "le certificazioni richiamate sono state rilasciate alla Granarolo s.p.a." e che pertanto il tutto concorre a implicita dimostrazione dell'unicità della politica aziendale che presiede a due "marchi" ("brand" per intenderci) diversi riferiti a prodotti identici, si deve pervenire alla conclusione che la censura dovrebbe essere applicata *utroque*.

(segue)

a cura di Istituto Bromatologico Italiano

Direttore responsabile: Antonio Neri

LA TUTELA DEL "MADE IN ITALY" DOPO LA SENTENZA NR. 2648/06 DELLA CORTE DI CASSAZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI E RICADUTE NELL'AMBITO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA.*

V. Rubino, Avvocato, Studio legale Gastini Simonelli Marelli & Strozzi, Alessandria. Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale.

SOMMARIO: 1) introduzione; 2) l'orientamento tradizionale in materia di tutela del "made in Italy"; 3) l'intervento normativo del 2003; 4) la posizione della Cassazione; 5) le modifiche della l. 350/03; 6) il "ripensamento" del 2006 e l'apertura di un contrasto giurisprudenziale; 7) alcune considerazioni in chiave critica con particolare riferimento alle ricadute nel settore alimentare; 7.1) profili di diritto comunitario; 7.2) profili di diritto interno; 8) conclusioni.

1) Introduzione

Con la sentenza 2648/06 del 20.01.2006 (1) la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della controversa questione dell'applicabilità dell'art. 517 c.p. alle false o fallaci indicazioni dell'origine geografica dei prodotti industriali (anche alimentari) mostrando segni di ripensamento rispetto all'orientamento tradizionale, che potrebbero portare a brevis ad un vero e proprio contrasto giurisprudenziale in materia.

L'argomento è di estrema attualità ed importanza ove si consideri il progressivo aumento dell'attenzione- anche commerciale- per il "made in Italy", e merita dunque un approfondimento critico.

Il presente lavoro, dopo aver analizzato l'evoluzione della giurisprudenza sui confini di applicabilità della fattispecie incriminatrice in oggetto, si ripromette di evidenziare le novità dell'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione per valutarne limiti ed ambiguità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale in materia alimentare (2).

2) L'orientamento tradizionale in materia di tutela del "made in Italy"

La violazione delle regole sulla corretta presentazione ed indicazione dell'origine merci è stata in passato più volte ricondotta all'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p. che, rubricato sub "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", testualmente recita: "*chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità (3) dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1032,00*".

La giurisprudenza risalente ha tendenzialmente limitato la portata di questa norma, nel senso di restringerla per lo più alla contraffazione dell'origine "imprenditoriale" delle merci, lasciando fuori le ipotesi di falsa o fallace

indicazione della provenienza geografica del prodotto industriale (4).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, delle tre parole che caratterizzano il contenuto dell'inganno (*origine, provenienza, qualità*) l'unica che identificherebbe **una frode realmente lesiva della lealtà commerciale e degli interessi del consumatore** sarebbe la "qualità".

L'origine e la provenienza, al contrario, se riferiti al solo aspetto "geografico", non rilevarebbero ai fini della corretta valutazione dei contenuti del prodotto, ad eccezione dei casi in cui la stessa normativa comunitaria ne abbia sottolineato l'importanza mediante l'istituzione di sistemi di riconoscimento pubblico (es. DOP - IGP, VQPRD (5) etc...) ovvero imposto l'indicazione in etichetta (es. miele, ortofruttili freschi, prodotti della pesca etc...).

Gli argomenti portati dalla Corte di Cassazione a supporto della tesi sono diversi, e si fondano su considerazioni di carattere prevalentemente interno.

In primo luogo la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come un diverso orientamento rischierebbe di portare alla sostanziale "delegittimazione" delle ben note pratiche di "*terziarizzazione produttiva*", prevalentemente attuate mediante contratti di subfornitura (6) ed outsourcing, ove l'elemento portante del contratto è costituito dal diritto del committente di appropriarsi del risultato produttivo del fornitore, senza darne conto alcuno nell'etichettatura del prodotto finito.

Ed infatti la prassi, anche in forza dei riferimenti normativi citati, ha sempre escluso l'indicazione del produttore materiale nonché il suo collocamento geografico (specialmente se estero), lasciando come unico riferimento la sede ed il nome del committente-venditore stabilito nella U.E., ancorché questi svolga solo attività di mera commercializzazione.

Nel settore alimentare, poi, questa impostazione ha potuto godere di una specifica ed autonoma conferma normativa, posto che l'art. 3 della direttiva 2000/13 CE (7) (già direttiva 79/112 CEE) prevede la possibilità di sostituire in etichetta il nome del venditore stabilito al nome del produttore materiale, onde consentire un più

immediato riferimento sul territorio in caso di esigenze sanitarie o commerciali. In queste circostanze l'estensione della fattispecie di cui all'art. 517 c.p. parrebbe quindi impossibile per insanabile contrasto con rami diversi dell'ordinamento.

In altri casi (8) è stato evidenziato come la stessa lettura della norma alla luce del principio di tassatività dovrebbe far propendere per una restrizione della fattispecie incriminatrice alla sola mistificazione dell'origine imprenditoriale, posto che nella prima parte si fa espresso riferimento alla alterazione dei dati riguardanti "nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri" e non elementi concernenti il luogo di produzione.

Ciò tanto più ove si consideri la stessa funzione del marchio, "strumento di identificazione per il consumatore, tipico del regime concorrenziale, che gli consente di distinguere e di scegliere tra vari prodotti dello stesso genere offerti dal mercato (...) con una funzione di indicazione di provenienza di un determinato prodotto da un determinato nucleo imprenditoriale, garantendo, quindi, il marchio anche almeno indirettamente e tendenzialmente la costanza qualitativa del prodotto rispetto agli altri che lo hanno preceduto".

Per salvaguardare il diritto degli operatori commerciali ad una certa flessibilità produttiva ed evitare la criminalizzazione di pratiche commerciali non solo ampiamente diffuse, ma addirittura tipizzate nel nostro ordinamento, la Corte, dunque, nel 1999 ha definitivamente statuito che: "non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio.

Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste per legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 c.p. in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore" (9).

La pronuncia è forse la più nota per l'ampiezza delle concessioni all'attività di terziarizzazione, arrivando ad ammettere come lecita e legittima sul piano penale l'immissione in commercio di prodotti contenenti in etichetta indicazioni "erronee o imprecise" sull'origine geografica della merce, purché il committente possa garantirne i contenuti intrinseci con il proprio know-

how produttivo salvaguardando per un verso l'interesse del consumatore alla garanzia sullo standard qualitativo del prodotto, per altro verso la lealtà commerciale connessa alla salvaguardia delle condizioni di corretta concorrenzialità sul mercato.

3) L'intervento normativo del 2003

Nel 2003 il Parlamento italiano con l'approvazione della legge 350 (finanziaria 2004), è intervenuto sulla materia, stabilendo nell'art. 4 co. 49 che:

" L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»".

La disposizione, per quanto qui interessa, presenta un certo grado di problematicità sia in ordine alla individuazione della normativa europea pertinente per la corretta individuazione dell'origine delle merci, sia per la definizione di "indicazione fallace", che, attraverso l'impiego dell'espressione "segni, figure o quant'altro possa risultare ingannevole", lascia ampio spazio alla fervida fantasia degli interpreti chiamati ad applicarla.

Il dettato normativo è stato infatti immediatamente recepito come un "superamento" della vecchia distinzione giurisprudenziale fra "provenienza imprenditoriale" e "origine geografica", con il conseguente moltiplicarsi di provvedimenti di sequestro di merci con etichettature ritenute "false" perché non in linea con la normativa doganale comunitaria, o "fallaci" in quanto evocative del made in Italy per prodotti fabbricati all'estero.

A titolo esemplificativo basti citare le due circolari dell'Agenzia delle Dogane prot. 4830 del 8.6.2004 e n. 20/D prot. 74 del 13.5.2005, in cui è stato attribuito alla norma il significato di una estensione dell'applicazione del 517 c.p. alle ipotesi di import-export di prodotti con indicazioni di origine o provenienza "false o fallaci", riferendo le prime alla violazione della normativa doganale comunitaria, mentre le seconde "anche alle ipotesi in cui, in mancanza di una qualunque

indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "ITALY", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia etc...)" (10).

4) La posizione della Cassazione

L'impostazione citata, come facilmente prevedibile, ha determinato un nuovo intervento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla tenuta dell'interpretazione tradizionale in materia di estensione dell'art. 517 c.p. alla luce delle nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2004.

Il Giudice di Legittimità con due sentenze di notevole importanza (sentenza nr. 3352 del 2.2.05 "Fro", e sentenza nr. 13712 del 14.5.2005 "Legea") ha tuttavia, in questa prima fase, riportato la questione entro i ben noti binari della tradizione.

Le due vicende sono sostanzialmente assimilabili: nel primo caso si trattava di un sequestro preventivo di una partita di elettrodi per saldatura nella cui etichetta era stata omessa ogni indicazione circa l'origine rumena, trovandosi solo il nome, la ragione sociale e la sede del venditore stabilito nella CE seguito dal termine ITALY. Nel secondo caso si trattava invece di capi di abbigliamento sportivo appartenenti alla nota *griffe* italiana, fabbricati in Cina ma recanti solo il nome della casa di moda seguito ancora una volta dal termine ITALY.

Orbene, la Suprema Corte in entrambe queste sentenze ha respinto la tesi che vedeva nella specificazione del termine "Italy" una violazione dell'art. 517 c.p. alla luce del disposto della legge 350/04, basando il suo ragionamento su due ordini di considerazioni.

Per quanto riguarda la c.d. "fallace indicazione di provenienza" secondo la Cassazione nulla nella formulazione della legge finanziaria 2004 autorizzerebbe a ritenere superata la precedente impostazione, posto che, in caso contrario, per il rispetto del principio di offensività, il Legislatore avrebbe dovuto soffermarsi con ben maggiore dovizia di particolari sull'ambito di applicazione della sanzione penale, per chiarirne i la ratio, confini e le modalità applicative.

Ed infatti, secondo la Corte, "allo stato attuale della legislazione solo in alcuni casi la legge ha attribuito rilevanza al luogo ed ha quindi imposto una specifica indicazione del luogo di origine delle merci e dei prodotti, e ciò ha fatto sempre in modo espresso ed in quei casi in cui fattori climatici o ambientali possono avere una incidenza sulla qualità del prodotto (ad es. in tema di denominazioni di origine protetta, o di indicazioni geografiche protette o di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari e così via).

Dal che deriva che una così ampia estensione della fattispecie penale anche a casi che sarebbero palesemente irrilevanti al fine dell'interesse perseguito dalla norma (...) comporterebbe un dubbio di legittimità costituzionale della disposizione sotto il profilo della sua manifesta irrazionalità e della violazione del principio di offensività (...)" (11).

Quanto poi alla c.d. "falsa indicazione di provenienza" secondo la Corte l'ipotesi sarebbe necessariamente confinata allo scorretto impiego del marchio "made in Italy", mentre ne resterebbero escluse tutte le semplici indicazioni geografiche contenenti il termine "Italy" in etichetta.

La norma, infatti, specifica chiaramente che la violazione rilevante attiene alla "stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia", e non a tutte le altre ipotesi che resterebbero eventualmente confinate entro i limiti della sanzione amministrativa ex art. 2 d.lgs. 109/92.

Ed infatti, secondo la Corte, "il co. 49 dell'art. 4 in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazioni di "provenienza" del prodotto, e, per i motivi indicati, deve ritenersi che si riferisca alla provenienza come è sempre stata pacificamente intesa, ossia alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato.

Il secondo periodo riguarda invece la tutela del marchio "made in Italy" (marchio la cui disciplina è demandata ad un regolamento delegato) e dispone che costituisce falsa indicazione l'apposizione di questo marchio su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine.

Ne consegue che i criteri utilizzati dalla normativa europea per stabilire l'origine di un prodotto sono richiamati e possono essere utilizzati solo in relazione alla apposizione del marchio "made in Italy" e non anche per le false indicazioni di provenienza di cui al primo periodo (che continuano a essere quelle previste dal diritto vivente), e ciò sia perché il primo periodo parla di provenienza e non di origine, sia perché la prima parte del secondo periodo limita chiaramente il richiamo alla normativa europea (dettata per la applicazione della tariffa doganale e per altri limitati effetti) alla sola falsa indicazione della stampigliatura "made in Italy" (12).

La Cassazione, in entrambe le sentenze, ha poi sottolineato come oggi, alla luce dell'art. 23 del nuovo Codice della Proprietà Industriale, le considerazioni svolte trovino elementi di ulteriore conforto, ove si consideri la possibilità di cedere in licenza il proprio marchio anche a soggetti terzi che non risiedono sul territorio nazionale (13).

Se infatti "fosse vera l'interpretazione seguita dal Tribunale del Riesame (estensione dell'applicabilità dell'art. 517 c.p. ex l. 350/03 n.d.r.) il Legislatore avrebbe non solo ampliata la portata precettiva dell'art. 517 c.p. (e delle altre disposizioni penali che fanno capo all'origine e provenienza del prodotto) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti, ma avrebbe anche modificato la funzione di garanzia qualitativa che attualmente ha anche il marchio, incidendo non solo sulla liceità dei casi in cui il titolare appone il proprio marchio su prodotti fatti realizzare da terzi, ma anche sulla latitudine della facoltà per il titolare di concedere in licenza il

marchio". In quest'ottica la nuova disposizione, infatti, avrebbe "attribuito rilevanza indifferenziata alla provenienza materiale del prodotto, ossia avrebbe individuato in via generale ed indifferenziata nella provenienza materiale del prodotto da una determinata fabbrica un carattere del prodotto essenziale nell'apprezzamento del pubblico, con rilevanti conseguenze sia sulla liceità della licenza di marchio, sia sulla praticabilità e la portata della diffusissima scelta del marchio commerciale in cui è assoluta ed originaria la scissione tra marchio e produttore" (14).

Anche sotto questo profilo, dunque, l'estensione della portata dell'art. 517 c.p. si scontrerebbe con l'insorgenza di un insanabile contrasto con le norme civilistiche del nostro ordinamento.

5) Le modifiche della l. 350/03

Gli interventi della Corte, limitando fortemente la portata delle disposizioni contenute nella finanziaria 2004, hanno spinto il Legislatore italiano ad intervenire nuovamente nel 2005 con un decreto (D.L. 35/05) convertito in legge 80/05 che alla formulazione dell'art. 4 co. 49 l. 350/03 ha **aggiunto la parola "origine"**, rideterminando così il testo della norma come segue: *"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale (...)".*

L'intervento è stato interpretato come prova della volontà del Legislatore di colpire come fallaci o ingannevoli tutte le merci recanti un'etichettatura che, anche con il solo silenzio, possa indurre il consumatore a ritenere "di origine nazionale" un prodotto in realtà semilavorato all'estero, smentendo così l'interpretazione della Corte di Cassazione.

Ed infatti l'aggiunta del termine origine non potrebbe avere altra spiegazione se non l'intenzione di rimarcare l'importanza della tutela del consumatore e del mercato anche rispetto alla verità delle informazioni sulla provenienza geografica del prodotto, assurda a "valore" e quindi bene giuridico proteggibile anche per via penale.

6) Il "ripensamento" del 2006

Alla luce della modifica normativa del 2005 la Corte di Cassazione con la **pronuncia nr. 2648/06**, pur non disconoscendo totalmente quanto sino ad oggi elaborato in materia di estensione della copertura penale offerta dall'art. 517 c.p., **ha ritenuto necessario apportare significative correzioni per tutti quei prodotti che devono in misura più o meno ampia la propria notorietà commerciale al potere evocativo del "made in Italy", ivi compresi i prodotti alimentari.**

Il Supremo Collegio, infatti, partendo dalla considerazione per cui l'art. 517 avrebbe il compito di tutelare almeno due distinti beni giuridici (lealtà commerciale da un lato, tutela del consumatore dall'altro), ha sottolineato che per alcuni prodotti la "delocalizzazione" non può essere considerata un fattore "neutro", incidendo largamente sulla qualità degli stessi.

Risulterebbe infatti notorio come- ad esempio nel caso dell'abbigliamento- oltre alla qualità dei tessuti ed al design, larga parte del valore aggiunto del prodotto discenda dalla professionalità della mano d'opera impiegata, che, a giudizio della Corte, all'estero non potrebbe garantire il medesimo livello di esperienza e specializzazione dell'Italia.

Peraltro, secondo il Giudice di Legittimità, l'osservazione sarebbe contenuta *in nuce* già nella giurisprudenza precedente ove questa ammetteva l'esistenza di eccezioni alla generale indifferenza della provenienza geografica del prodotto, sicché l'interesse in gioco in questi casi *"oltre che legittimo e concreto, si colloca oltre la categoria degli interessi ispirati da ragioni meramente ideologiche- quali la volontà di favorire l'impiego di manodopera nazionale o il rifiuto di acquistare prodotti provenienti da paesi ove non è sufficientemente tutelato il lavoro minorile- e la sua correttezza si evince a contrariis in casi come questo- di settori merceologici particolarmente apprezzati a livello mondiale- ove il produttore fornisce maliziosamente al consumatore avere se non addirittura fallaci indicazioni con l'intento taciuto ma evidente di conferire al prodotto una maggiore affidabilità promuovendone in definitiva l'acquisto"*.

L'elemento determinante nel mutamento dell'opinione della Corte è poi ulteriormente chiarito ove il Giudice di Legittimità afferma che **"il D.L. 35 del 2005, convertito in legge 80 del 2005, è potenzialmente idoneo a mettere in crisi il concetto di "origine e provenienza" quale elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte. Nel suo art. 12 si escludono infatti dai benefici di cui alla legge 100 del 1990, al d.lvo 143 del 1998 ed alla legge 273 del 2002 le imprese che non prevedono il mantenimento in Italia anche di una parte sostanziale delle attività produttive. Si tratta di un altro sia pure modesto segnale in direzione della rilevanza del luogo della materiale produzione del bene, anche se nascente da preoccupazioni diverse da quelle di cui sinora si è trattato"**.

La Corte, in sostanza, parrebbe prendere atto che quantomeno a livello normativo la questione della tutela del Made in Italy ha assunto contorni di vero e proprio allarme, si da richiedere interventi decisamente più risoluti che in passato. In tal senso l'apertura alla sanzione penale sembra rappresentare, almeno nelle presunte intenzioni del Legislatore, una prima necessaria risposta all'aggressione internazionale del nostro mercato, in attesa di trovare risposte più strutturali tanto in termini di prevenzione, quanto di "reazione economica" al trend negativo.

7) Alcune considerazioni in chiave critica con particolare riferimento alle ricadute nel settore alimentare

La sentenza 2648/06 della Cassazione si presta ad alcune considerazioni in chiave critica per l'inevitabile incertezza che essa genera nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni in sé estremamente generiche e, se erroneamente declinate, persino contrarie alla pertinente disciplina comunitaria.

Le considerazioni che seguono muovono da alcuni punti nodali della sentenza, i cui elementi di novità possono essere così riassunti:

- 1) in determinati settori il "made in Italy" costituirebbe un valore aggiunto "per sé", a prescindere da ogni necessaria dimostrazione di un maggior contenuto qualitativo della merce oggetto della fattispecie materiale. Il tasso qualitativo dei prodotti italiani sarebbe infatti immediatamente percepito dal consumatore, invogliato all'acquisto da un presunto maggiore know-how produttivo nazionale e, quindi, da una superiorità del prodotto.
- 2) Il mutamento normativo portato dalla l. 350/03, nella sua versione attuale, mostrerebbe un certo ripensamento del Legislatore sul ruolo e la funzione general-preventiva dell'art. 517 c.p., i cui confini tradizionalmente disegnati dalla giurisprudenza risulterebbero oggi allargati in funzione delle nuove forme di aggressione dell'economia nazionale.
- 3) La nuova interpretazione degli ambiti applicativi dell'art. 517 c.p. troverebbe infine giustificazione nella stessa giurisprudenza tradizionale, che ha sempre ammesso l'esistenza di eccezioni per prodotti di particolare qualità. L'attuale visione della Cassazione se ne discosterebbe dunque solo per l'ampiezza delle conseguenze che ne vengono tratte, avendo allargato la tutela ad intere categorie di prodotto (abbigliamento italiano, alimenti italiani etc...), in luogo delle singole produzioni ben identificate dalla legge o dalla notorietà sul mercato.

7.1) Profili di diritto comunitario

In primo luogo pare opportuno rilevare una certa ambiguità della giurisprudenza in commento nella parte in cui la Corte di Cassazione sembra avvallare la "confusione" del Tribunale fra la disciplina doganale e quella dell'etichettatura dei prodotti.

La Corte, infatti, rifacendosi alla stessa l. 350/03, riferisce *tout-court* la nozione comunitaria di origine alle sole categorie contenute nel codice doganale europeo, testualmente affermando che in base alla normativa comunitaria "**richiamando l'art. 24 del regolamento CEE 2931/92 del 1992, per luogo di origine del prodotto deve intendersi quello dell'ultima trasformazione**".

Il riferimento esclusivo alla norma, tuttavia, non pare corretto poiché tende ad attribuire al codice un ruolo nella regolamentazione commerciale e consumeristica che non possiede.

Il 4° considerando introduttivo del regolamento, infatti, chiarisce che la normativa doganale lascia impregiudicate "**le disposizioni particolari stabilite in altri settori**" con particolare riferimento alla normativa agricola, statistica o di politica commerciale, mentre l'art. 22 con specifico riferimento all'origine geografica delle merci, afferma inequivocabilmente che "**gli**

articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per: a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci; c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine".

E' dunque evidente come il riferimento univoco alla disciplina doganale per identificare i criteri di individuazione dell'origine delle merci sia quantomeno deficitario, se non del tutto erroneo, tendendo ad attribuire alla norma una funzione che non possiede, in pacifica violazione delle stesse premesse del regolamento (15).

Invero, se per i prodotti tessili la disciplina comunitaria vigente nulla prevede (16), nel settore che qui interessa la normativa sull'origine appare alquanto frammentata e non può tutt'oggi contare su di una nozione unitaria che ne consenta l'identificazione.

La direttiva 2000/13 CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari, infatti, pur facendo ampio riferimento all'origine, non ne fornisce alcuna definizione, limitandosi ad imporre il divieto di indicazioni ingannevoli in materia (cfr. art. 2) nonché l'obbligo di specificazione qualora "**l'omissione possa indurre in errore il consumatore circa la provenienza effettiva del prodotto alimentare**" (art. 3).

Il deficit, peraltro, non può essere colmato mediante l'integrazione della disposizione orizzontale con normative verticali specifiche: in alcuni casi, infatti, queste mal si prestano allo scopo della definizione di una nozione unitaria di "indicazione di provenienza", mentre in altri casi presentano le medesime lacune della disciplina sull'etichettatura degli alimenti.

Il regolamento 510/06 CE (17) relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, stabilisce che per indicazione geografica si può intendere "**il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata**" (18).

La definizione, certamente più ampia di quella contenuta nel codice doganale, pone l'accento sulla variabilità degli elementi che caratterizzano la denominazione del prodotto (19), con particolare riferimento alla incidenza dei fattori "qualitativi" legati all'ambiente di provenienza.

Essa tuttavia non può essere utilizzata per definire l'origine dei prodotti alimentari industriali, perché appartiene all'ambito delle "**denominazioni o indicazioni geografiche**" che certificano un nesso qualitativo fra il luogo di origine ed il prodotto, mentre nel caso del "made in..." siamo di fronte ad una semplice "**indicazione di provenienza**", ossia di una attestazione

circa la semplice origine in un determinato luogo **senza alcuna concessione al legame fra l'ambiente e le sue caratteristiche**.

Nel campo della normativa sulla pubblicità ingannevole e gli atti di concorrenza sleale troviamo più volte riferimenti alla necessità della tutela del consumatore e dei competitors dall'utilizzo ingannevole di riferimenti geografici nei prodotti di consumo.

A titolo esemplificativo la direttiva 84/450 CEE (20), come modificata dalla direttiva 2005/29 CE (21), stabilisce che una pubblicità può essere ritenuta ingannevole se fa erroneamente riferimento alle caratteristiche del prodotto o alla sua origine geografica.

La norma, tuttavia, non definisce cosa debba intendersi per "origine", né richiama alcuna disciplina specifica per accertarne il significato.

A livello internazionale, poi, la disciplina dell'origine è oggetto di complessi negoziati intrapresi all'indomani della stipula degli Accordi allegati al Trattato di Marrakesh istitutivo dell'OMC.

Infatti l'Accordo OMC relativo alle regole d'origine *"porta tale materia sotto la copertura della disciplina multilaterale degli scambi, predisponendo principalmente la messa in opera di un dettagliato processo di armonizzazione delle regole di origine non preferenziali, con il dichiarato obiettivo di garantire maggiori certezze nella gestione del commercio mondiale, quindi di aumentare la prevedibilità e la trasparenza del sistema di scambi internazionali"* (22).

I negoziati, finalizzati alla creazione di un testo unico contenente le regole di identificazione dell'origine non preferenziale delle merci, sono condotti da due comitati (Comitato sulle Regole d'Origine - CRO, con sede a Ginevra, e Comitato Tecnico sulle Regole d'Origine - CTRO dell'OMD, con sede a Bruxelles), i cui lavori tuttavia si sono protratti ben oltre i tre anni inizialmente previsti, e sono tutt'oggi in corso.

La difficoltà dell'elaborazione testimoniano le molte divergenze sulla materia e la sua estrema delicatezza per il commercio internazionale.

Il complesso e frammentato quadro normativo descritto spinge quindi a domandarsi se in un prodotto industriale, le cui caratteristiche, per definizione, non sono influenzabili da fattori climatico-ambientali, la ricetta, il controllo qualitativo dell'azienda, o, nel caso dell'abbigliamento, il design, non costituiscano parametri predominanti ai fini dell'identificazione dell'origine, tali da far passare in secondo piano l'aspetto materialmente produttivo (23).

L'estensione del ragionamento della Cassazione all'intera categoria dei prodotti alimentari rischia poi di condurre l'intera disciplina in oggetto ad una sorta di contrasto con la normativa comunitaria sotto un duplice profilo: in primo luogo parrebbe infatti avallare la tesi per cui in presenza di un prodotto di cui l'Italia vanta una notevole tradizione produttiva (come l'alimentare) l'origine non-italiana della lavorazione debba necessariamente essere specificata in etichetta onde

evitare di fornire al consumatore una indicazione "fallace" penalmente rilevante ai sensi della l. 350/03. Il che, ovviamente, contrasta con quanto specificato dalla direttiva 2000/13 CE ove, come detto, l'indicazione dell'origine è ritenuta obbligatoria solo quando assuma un rilievo qualitativo per il consumatore (24).

L'indicazione, qualificandosi come eccezione alla generale irrilevanza del dato, è stata fra l'altro interpretata dalla giurisprudenza comunitaria in senso restrittivo, avendo la Corte di Giustizia ribadito che l'individuazione dei casi di obbligatorietà dell'indicazione dell'origine deve essere tassativamente condotta sulla base della normativa positiva, e non per via meramente interpretativa.

Così, a titolo esemplificativo, nella sentenza 25 Luglio 1991 (causa C-32/90 (25)) la Corte ha stabilito che ***"La Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull'etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE (26), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità"***.

Le motivazioni della contrarietà della normativa e della giurisprudenza comunitaria ad una estensione generalizzata dell'obbligo di etichettatura di origine sono state peraltro ben chiarite dalla Dottrina, ove si legge che *"omettere l'indicazione dell'origine o della provenienza non è normalmente idoneo ad indurre in errore il consumatore: il diritto comunitario non esclude che quanti ritengano qualificante l'origine della materia prima impiegata possano darne atto in etichetta. Fuori da questi casi il consumatore sa di acquistare un prodotto anonimo quanto alla materia prima agricola impiegata; l'indicazione dell'origine, che sia priva di riflessi qualitativi e idonea a trarre in inganno, costituisce allora un aggravio inutile perché non difende esigenze effettive dei consumatori"* (27).

In secondo luogo la Corte ha sottolineato come tale specificazione risulti tanto più doverosa quando in etichetta sia indicato un soggetto giuridicamente diverso da quello che ha effettuato la lavorazione materiale del prodotto.

Nella sentenza in commento, infatti, si legge che *"pur considerando che il disegno ed il tessuto sono italiani, resta pur sempre il fatto che la lavorazione del prodotto è avvenuta all' estero ad opera di un'azienda avente personalità giuridica diversa dalla srl Alfa ma soprattutto ad opera di maestranze che non hanno la stessa tradizione di quelle italiane in questo settore specifico. E questa circostanza era taciuta nell'etichetta apposta sui capi di abbigliamento sequestrati dalla Dogana (...). Restando nel solco di tale orientamento, che prevede come in taluni casi il luogo di produzione debba comunque essere indicato, l'ordinanza stessa - lungi dall'essere priva di motivazione o affetta da motivazione solo apparente e*

dunque in contrasto con il precetto sancito a pena di nullità di cui all'art. 125 co. 3 c.p.p. - dà contezza del proprio convincimento, che nella specie cioè, per la particolare importanza che assumeva nel processo produttivo la qualità della manodopera e per essere comunque l'autore della materiale produzione soggetto economico formalmente diverso (la società moldava CSM Uniform srl) dall'azienda di cui l'indagato era legale rappresentante, la tutela della buona fede del consumatore richiedesse l'indicazione del luogo di produzione che invece non risultava dall'etichetta apposta sui capi di abbigliamento".

Ancora una volta la generalizzazione non tiene conto della normativa comunitaria.

Quanto ai prodotti tessili è già stato osservato che in assenza di disposizioni specifiche l'imposizione dell'etichettatura d'origine del prodotto può costituire violazione dell'articolo 28 TCE, creando potenzialmente un ostacolo tecnico alla circolazione delle merci, e finendo per sollecitare dinamiche discriminatorie sul mercato (28) non giustificate da caratteristiche obiettive dei prodotti industriali in oggetto.

Per i prodotti alimentari (29) l'interpretazione della l. 350/03 data dalla Cassazione, muovendo dal presupposto di ritenere ingannevole per il consumatore l'indicazione del solo indirizzo del venditore stabilito, confondibile, secondo il nostro giudice di legittimità, con il luogo di provenienza del prodotto, finirebbe per collidere con l'art. 3 della direttiva 2000/13 CE, ove è espressamente prevista la possibilità di sostituire al nome del produttore il nome del venditore stabilito nella CE, come confermato peraltro dalla stessa giurisprudenza comunitaria.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, tale possibilità è pacifica posto che "l'art. 3, n. 1, punto 6, della direttiva ha per «obiettivo principale di permettere al consumatore di stabilire un contatto con uno degli operatori della fabbricazione o della commercializzazione del prodotto al fine di potere, se necessario, trasmettere le sue critiche positive o negative relative al prodotto acquistato» (risposta della Commissione all'interrogazione scritta, n. E-2170/95 del 28 luglio 1992, GU C 340, pag. 19).

18 Questo obiettivo può essere conseguito solo se il responsabile del prodotto sia facilmente identificabile dal consumatore finale(...)

19 Per questa ragione il legislatore comunitario ha stabilito, ai fini delle regole di etichettatura dei prodotti alimentari, norme diverse per gli operatori, a seconda che essi siano fabbricanti o condizionatori, da un lato, oppure venditori, dall'altro. Per quanto concerne i primi, l'etichettatura del condizionamento può indicare indifferentemente gli estremi di un fabbricante o di un condizionatore stabilito o no nella Comunità mentre, per i secondi, l'etichettatura può menzionare gli estremi di un venditore solo se esso è stabilito nella Comunità."

Alla luce di queste considerazioni occorre infine domandarsi se le regole poste dalla direttiva 2000/13 CE possano estendersi anche alle importazioni dirette da

Paesi terzi, o se, in questi casi, non possa ritenersi legittimo per uno Stato membro imporre le proprie regole per i prodotti destinati alla commercializzazione esclusiva nel proprio territorio.

In proposito si può osservare come la norma comunitaria abbia fra le proprie finalità la creazione di un nucleo di garanzie minime comuni a tutti gli Stati, che salvaguardino al contempo il diritto del consumatore ad una informazione chiara e trasparente e le libertà economiche degli operatori del mercato.

Rispetto a questi principi "di base" deroghe unilaterali porterebbero con sé inevitabili riflessi sulla disciplina comune difficilmente governabili: basti pensare che un prodotto immesso in libera pratica attraverso lo sdoganamento in uno Stato membro può poi circolare liberamente in tutto il territorio comunitario, sicché la creazione di regole diverse finirebbe per generare vantaggi per l'importazione in uno Stato membro piuttosto che in un altro. Per altro verso, almeno potenzialmente, l'intervento unilaterale dello Stato comporta sempre la limitazione dell'iniziativa economica di altri operatori comunitari che possano essere interessati a quel mercato, come avviene ad esempio nel caso di un'azienda francese che intenda importare dalla Cina prodotti dolciari per la commercializzazione in Italia facendoli sdoganare direttamente a Genova.

A ciò si aggiunga che l'applicabilità della direttiva anche alle importazioni da Paesi terzi sembrerebbe giustificata anche dal regolamento comunitario 178/02 CE, ove afferma che "gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute".

L'estensione pare certamente applicabile anche alle regole di etichettatura, sicché allo stato sembrerebbe possibile ritenere la direttiva comunitaria di applicazione necessaria anche per queste fattispecie, cui si estenderanno, dunque, tutte le riflessioni già fatte in ordine all'orientamento della Corte di Cassazione.

7.2) Profili di diritto interno

Dal punto di vista strettamente interno pare in primo luogo opportuno richiamare l'interpretazione dell'art. 4 co. 49 l. 350/03 nella visione tradizionale della Corte di Cassazione, secondo cui l'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 517 c.p. ai prodotti recanti in etichetta la parola ITALY senza alcuna indicazione sulla reale origine del semilavorato estero deve essere ritenuta eccessiva perché nulla nella nuova normativa autorizza a ritenere superato il concetto di "origine imprenditoriale" elaborato dalla giurisprudenza di legittimità tradizionale.

Una impostazione differente infatti aprirebbe un insanabile contrasto logico e giuridico fra rami diversi dello stesso ordinamento nazionale, posto che il diritto privato conosce e fa ampio uso di figure contrattuali in

cui il "committente" appalta o terziarizza una parte delle lavorazioni proprio sul presupposto che il terzista non figuri né compaia al momento dell'immissione al consumo del prodotto.

L'impostazione, tutt'oggi valida, trova conforto in diversi spunti normativi.

L'art. 1 della l. 192/98 sulla subfornitura conferma, infatti, che: *"con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente"*.

L'importanza del "controllo" esercitato dal committente è ribadita anche nell'art. 4 della legge (divieto di interposizione) e nell'art. 7 (proprietà del progetto), a testimonianza di come l'ordinamento ritenga vitale garantire la **"qualità del prodotto"** più che la semplice origine geografica, individuando nel know-how dell'azienda committente la vera garanzia per il consumatore e per il mercato.

L'art. 23 del nuovissimo *"Codice della proprietà industriale"*, ribadisce l'assunto, ammettendo la cessione del solo marchio in licenza- anche all'estero- con unico limite *"il mantenimento del livello qualitativo"* garantito dall'azienda cedente. Nulla quanto alla necessità di indicare obbligatoriamente in etichetta la diversa provenienza - anche geografica- del prodotto (30).

Peraltro, ammesso e non concesso che l'outsourcing estero non consenta un controllo adeguato sul piano qualitativo, del tutto opinabili appaiono le conclusioni circa la presunta *"migliore qualità"* delle maestranze nazionali, perché queste non solo possono non avere alcuna professionalità specifica, ma potrebbero- come ormai accade di frequente- essere addirittura costituite da cittadini stranieri che lavorano sul territorio italiano, sicché anche sul piano puramente fattuale la pronuncia in questione mostra alcuni evidenti limiti.

Dal punto di vista più strettamente penalistico l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 517 c.p. e della l. 350/03 offerto dalla sentenza in commento suscita qualche perplessità sul piano dei principi di offensività, tassatività e logicità.

Quanto al primo aspetto l'apertura della Cassazione alle letture più "espansive" dell'art. 517 c.p. consente l'attribuzione di rilievo penale anche ai casi pacificamente estranei all'intento protettivo manifestato dal Legislatore, con una ingiustificata dilatazione della copertura penale della fattispecie. Nei casi più evidenti (come la subfornitura o l'outsourcing produttivo) si potrebbe anzi pervenire al risultato di ritenere penalmente rilevante ciò che l'ordinamento civile ha tipizzato ed ammesso senza riserve.

Quanto poi all'aspetto della tassatività, allo stato attuale occorre ribadire che la normativa comunitaria ha evidenziato solo pochi casi in cui l'origine del prodotto assume importanza essenziale nelle scelte del consumatore, tutti connotati da una effettiva incidenza qualitativa dei fattori ambientali sulle caratteristiche della merce.

L'apertura a valutazioni diverse, svincolate da parametri oggettivamente misurabili, quali, ad esempio, la rinomanza di certe tradizioni produttive, non può che generare preoccupazioni per il margine di incertezza nell'applicazione delle norme e nella definizione dei contorni di ciò che è ritenuto penalmente illecito (31).

Infine sul piano della logicità occorre segnalare un possibile paradosso generato dall'estensione dell'area applicativa dell'art. 517 c.p. all'origine geografica dei prodotti industriali.

Com'è noto il decreto legislativo 297/04 (32) - successivo alla l. 350/03 - ha introdotto in Italia sanzioni per il caso di violazione della normativa comunitaria sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette.

La norma, in particolare, colpisce con sanzioni amministrative pecuniarie tutti i tentativi di imitazione, usurpazione ed indebito sfruttamento delle indicazioni geografiche nazionali, fra cui rientra certamente l'evocazione del luogo di origine da parte di prodotti similari realizzati all'estero.

Orbene, alla luce dell'interpretazione della l. 350/04 fornita dalla Cassazione la protezione della semplice indicazione di provenienza dei prodotti alimentari industriali (che, come è noto, non certifica alcun legame "qualitativo" con l'ambiente ove l'alimento è prodotto o confezionato) finirebbe per ricevere una tutela decisamente più ampia ed incisiva della sanzione amministrativa comminata dal d.lgs. 297/04 per il caso di contraffazione delle denominazioni d'origine.

Nel primo caso, infatti, l'utilizzo abusivo di indicazioni di provenienza geografica non corrette potrebbe determinare l'incriminazione penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 517 c.p. Nel secondo caso i prodotti di maggior pregio e delicatezza (es. Prosciutto di Parma, Grana Padano etc...) verrebbero difesi con una sanzione pecuniaria di natura amministrativa che, grazie al meccanismo del pagamento in misura ridotta, potrebbe ammontare appena a qualche migliaio di euro.

Anche sotto questo profilo, dunque, l'interpretazione della l. 350/03 ancorata all'origine "geografica" anziché "imprenditoriale" sembra condurre a risultati incompatibili con l'ordinamento, e, dunque, non accettabili.

8) Conclusioni

Benché l'osservazione della Cassazione secondo cui *"la normativa che disciplina la materia è indubbiamente in movimento alla ricerca di un punto di equilibrio fra fenomeni diversi e virtualmente contrastanti quali la globalizzazione, la necessità di sostenere la capacità concorrenziale delle imprese nazionali ricorrendo alla*

delocalizzazione della produzione ma anche quella di apprestare una efficace tutela di un consumatore sempre più esigente", risulti a grandi linee condivisibile, l'exkursus giurisprudenziale e le brevi riflessioni dei paragrafi che precedono mostrano l'opportunità di una maggiore riflessione in materia, tenendo come necessario punto di partenza l'attenta osservanza delle disposizioni comunitarie ed il pieno rispetto del principio della libera circolazione delle merci.

Il tentativo del Legislatore italiano di tracciare una naturale equivalenza fra la rinomanza delle produzioni nazionali e la qualità dei prodotti, infatti, non solo pare condurre ad un contrasto con la disciplina comunitaria pertinente, ma non sembra nemmeno cogliere fino in fondo il reale atteggiamento del mercato e gli interessi effettivi dei consumatori.

L'esperienza dei grandi marchi, citata dalla stessa Cassazione, conferma in molti casi come l'acquirente medio tenda a fidarsi di più del know-how aziendale o a privilegiare altri parametri rispetto al semplice luogo di

fabbricazione: magliette della Nike, della Adidas o di altre note griffe della moda mostrano la loro manifattura cinese, indiana, etc... senza perdere, per questo, quote di mercato. La carne argentina occupa considerevoli quote di mercato in Italia, così come il formaggio svizzero o olandese, alcuni insaccati tedeschi etc... Moltissime aziende italiane, infine, hanno delocalizzato all'estero le proprie produzioni, senza abbattere gli standard qualitativi e senza perdere quote di mercato.

Siamo quindi così sicuri che per il consumatore medio il luogo della manifattura materiale di un prodotto costituisca un "valore aggiunto" cui prestare grande attenzione e capace di influenzare in modo determinante le scelte di consumo?

Il rischio di una visione troppo rigida potrebbe essere la forte penalizzazione della nascente vocazione internazionale della nostra piccola e media impresa, a fronte della difesa di valori la cui portata e la cui consistenza devono essere ancora verificate.

NOTE

- 1) Pubblicata in questa *Rivista* nel numero di Marzo 2006 pag. 70. Ivi si veda il commento di A. MONTAGNA, I prodotti agroalimentari e la tutela penale della loro origine, pp. 63 e ss.
- 2) Ringrazio l'AVV. GIUSEPPE ROMANO per il prezioso confronto sulla materia oggetto del presente lavoro.
- 3) Grassetto aggiunto.
- 4) Sulla interpretazione dell'art. 517 c.p. in ordine all'origine geografica dei prodotti industriali da parte della giurisprudenza di legittimità si veda V. PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali ed amministrativi*, Padova, Cedam, 2003.
- 5) Che, peraltro, proprio per questa loro peculiarità nel panorama delle produzioni alimentari oggi godono di una disciplina sanzionatoria autonoma.
- 6) Il contratto di subfornitura ha certamente assunto negli ultimi anni un respiro internazionale, grazie anche alla progressiva globalizzazione delle filiere produttive. La Commissione europea, nell'intenzione di pervenire ad una vera e propria "armonizzazione" della materia, ha approvato delle linee guida, i cui contenuti sono stati ampiamente recepiti dalla legge 18.06.1998 n. 192, che ha "tipizzato" nel nostro ordinamento il contratto di "subfornitura".
- 7) Direttiva 2000/13 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in *GUCE* L 109 del 6.5.2000, pp. 29 e ss.
- 8) Cfr. Tribunale di Torino 12.10.2984, Agnelli, in *Foro Italiano*, 1985, II, p. 235.
- 9) Cfr. Cass. Sez. III, sentenza 214438/1999. Il grassetto e le sottolineature sono aggiunte.
- 10) Cfr. circolare Ag. Dogane 13.5.2005.
- 11) cfr. sentenza nr. 3352 del 2.2.05 "Fro".
- 12) Cfr. sent. *Fro*, cit.
- 13) Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "*Codice della proprietà industriale*", pubblicato in GURI n. 52 del 4 marzo 2005, Supp. Ord. n. 28, il cui articolo 23 testualmente recita: "*Trasferimento del marchio*.
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
- 14) Cfr. sent. *Fro*, cit.
- 15) La ricostruzione di una nozione unitaria di origine nel diritto comunitario alla luce delle diverse normative che a vario titolo la contemplano è operazione troppo lunga per poter essere affrontata all'interno di questo lavoro. Per quanto qui interessa mi limiterò dunque semplicemente a rilevare a fini critici la presenza di una pluralità di fonti in materia, onde evidenziare alcuni limiti del

ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione. Per maggiori approfondimenti si veda P. BORGHI, Il 'made in Italy' nella disciplina italiana e comunitaria, con particolare riferimento agli alimenti, in *Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica on line* all'indirizzo <http://www.diritto.it>, sezione di diritto alimentare.

16) Il che determina l'applicabilità dell'art. 28 TCE a tutte le ipotesi di imposizione unilaterale di etichettature d'origine da parte degli Stati Membri, stante il potenziale ostacolo alla libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e la possibilità di innescare dinamiche ingiustamente discriminatorie da parte dei consumatori sui mercati nazionali.

17) Regolamento 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in GUUE L 93 del 31.3.2006, pp. 12 e ss. Per ragioni di contenimento di spazio non è stata riportata la definizione di denominazione d'origine ivi contenuta, per la quale si rinvia al testo della norma.

18) Cfr. art. 2 lett. b) reg. 510/06 CE. Grassetto, corsivo e sottolineatura aggiunti. La definizione si riferisce alle c.d. "IGP", e tuttavia deve essere presa in considerazione nella valutazione comparativa finalizzata alla individuazione degli elementi comuni alle diverse fattispecie.

19) Si pensi al caso della Bresaola della Valtellina IGP, in cui la carne proviene in gran parte da Paesi Stranieri (Argentina, Brasile etc...) e l'elemento caratterizzante è costituito dalla stagionatura del prodotto in Valtellina.

20) Direttiva del Consiglio del 10 Settembre 1984 concernente la pubblicità ingannevole, pubblicata in GURI L 250 del 19 settembre 1984 pp. 17 e ss., modificata dalle direttive 97/55 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 (GURI L 290 del 23.10.1997) e 2005/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2005 (in GUUE L 149 dell'11 giugno 2005).

21) Cfr. nota precedente.

22) Cfr. P. PICONE - A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, CEDAM, 2002, p. 179.

23) Sul punto il Prof. G. COSCIA, nel suo intervento al seminario Alimpresa sul made in Italy tenuto a Milano nel mese di Marzo 2006, ho sottolineato come in quest'ottica il generico richiamo alla normativa europea sull'origine operato dalla l. 350/03 dovrebbe essere interpretato nel senso di identificare gli elementi comuni alle diverse norme comunitarie che se ne occupano onde ricavarne una "nozione media" capace di venire incontro alle diverse esigenze commerciali e consumeristiche che influenzano la materia. Il paper della relazione è disponibile sul sito Alimpresa all'indirizzo www.alimpresa.it sezione "informa".

24) Cfr. il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/13 CE. Sul punto si veda la recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia nr 351/06 del 23 maggio 2006, L. Z. S.p.a. contro Ministero della Salute, pubblicata su *Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica pubblicata su internet*, all'indirizzo www.diritto.it, sezione di diritto alimentare.

25) Sentenza 25 Luglio 1991 in causa C-32/90, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Italiana, in "raccolta della giurisprudenza 1991" pagina I-04189, in cui la Corte ha stabilito che **"La Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità"**.

26) Oggi 2000/13 CE.

27) Cfr. G. COSCIA, La via italiana all'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Un provvedimento normativo senza futuro, in questa *Rivista*, n. 7/8, Luglio- Agosto 2004, pp. 151 e ss.

28) La problematica dell'indicazione dell'origine delle merci è stata più volte oggetto di vaglio giurisprudenziale da parte della Corte di giustizia CE in passato. Con le più note pronunce in materia (cfr. sentenza 17.6.1981 in causa 113/80, Commissione c. Irlanda, in *Racc.* 1981, p. 1625 e ss., 25.11.1982, in causa 249/81, Commissione c. Irlanda, in *Racc.* 1982, p. 4005 e ss., 25.4.1985, causa 207/83, Commissione c. Regno Unito, in *Racc.* 1985, p. 1201 e ss. etc...) il giudice comunitario ha ritenuto legittime queste iniziative solo quando miranti ad evidenziare al consumatore caratteristiche del prodotto reali e meritevoli di tutela dalla possibile concorrenza sleale, il che non pare oggettivamente emergere dalla vicenda oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione.

29) Gli alimenti sono oggetto delle valutazioni della Corte di Cassazione anche sotto questo profilo, posto che la stessa ribadisce come "in taluni casi" il luogo di origine rilevi. L'inciso deve essere letto alla luce delle valutazioni precedenti, in cui la Corte cita espressamente l'alimentare fra i settori in cui il "made in Italy" abbia un effetto di "traino" sul mercato.

30) Cfr nota 5.

31) Ciò tanto più ove si consideri che la stessa Corte di Cassazione sembra voler tracciare una distinzione di merito fra le tipologie di produzioni che dovrebbero essere penalmente protette (abbigliamento, alimentazione) a causa del loro maggior pregio, e quelle che, invece, non meriterebbero tale trattamento per evidente irrilevanza dell'origine geografica del prodotto. Il confine tra ciò che "merita" tutela e ciò che non lo "merita", oltre a non essere presente nella normativa richiamata, non è nemmeno facilmente misurabile.

32) Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.297 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004 .

* **La sentenza è pubblicata nel n. 3/06 di ALIMENTA pagg. 70-72**

LIBRO BIANCO SUL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO CASEARI

Analisi delle conoscenze scientifiche e considerazioni sul valore del consumo di latte e derivati

A cura di ASSOLATTE (Associazione Italiana Lattiero Casearia) Milano – Roma – Bruxelles con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia. Volume 30x21 in elegante veste tipografica di 604 pagine con numerose figure e tabelle e annesso "Compendio" ad uso dei professionisti della comunicazione. Non in commercio

Anche al bibliofilo si addice questo volume che, per quanto mi riguarda, andrà a far parte della ristretta, preziosa schiera delle opere di cui mi hanno gratificato i consorzi più prestigiosi, ad edificazione della loro storia, nel corso di questi anni trascorsi alla direzione di ALIMENTA. A petto del valore storico-documentale delle opere consortili, il valore di questo "Libro Bianco" sta nel contributo di prestigiose istituzioni scientifiche italiane per cui il miglior modo di rendere merito all'iniziativa di ASSOLATTE sta nella puntuale citazione dei contenuti che già, *prima facie*, si presentano come il frutto di una doviziosa selezione bibliografica della quale, in materia di latte e suoi prodotti, non esiste precedente, almeno in materia salutistica nutrizionale. A questo si aggiunge il "Compendio" (organizzato in sei capitoli, dovuto a Carla Favaro giornalista specialista in scienza dell'alimentazione), intelligente mezzo che mette finalmente in grado il "comunicatore" coscienzioso di intervenire con cognizione di causa sulle ancora deleterie quanto insistenti esplosioni d'ignoranza sul rapporto nella nostra dieta del latte e dei suoi derivati.

Nata per volontà di ASSOLATTE l'opera è costruita su un progetto scientifico immaginato da Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), Istituto Superiore di Sanità (ISS), Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE), Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), Società Italiana di Pediatria (SIP) che, con acume, si sono giovati di contributi estesamente multidisciplinari quali quelli forniti non solo da ricercatori del mondo accademico ma anche di altri che operano in istituzioni scientifiche attive nel campo della sperimentazione e, prerogativa interessante, dei tecnici quotidianamente applicati al controllo di qualità della produzione.

L'opera è strutturata in sei sezioni precedute da una doviziosa introduzione (dedicata ai cenni storici, sociali e culturali sul consumo del latte nonché agli aspetti psicologici del consumo del latte e dei suoi derivati) e seguite da due appendici delle quali la prima riguarda i formaggi DOP e IGP in Europa e la seconda la composizione dei formaggi DOP italiani.

Procedendo con ordine, la prima sezione riguarda la **produzione del latte** che considera gli animali da latte, le pratiche di allevamento, le operazioni di mungitura, i trattamenti alla stalla, la qualità e la composizione del latte crudo; la seconda, **il latte e i suoi derivati: produzione e trasformazione**. Ivi trovano collocazione il latte alimentare (classificazione e processi di produzione e trattamento); **i lattici fermentati** (Yogurt e altri lattici fermentati); **i formaggi** (classificazione merceologica, processi di produzione e stagionatura, compresi quelli da latte crudo in rapporto alla loro sicurezza, i formaggi fusi); **creme di latte e burro; lattici speciali e per l'infanzia; altri prodotti e derivati del latte**

(siero, sieroproteine, lattosio, ricotta, usi del latte e dei suoi prodotti nell'industria di trasformazione); **marchi di qualità e denominazioni tutelate**. Ogni voce è dotata della legislazione che presiede il settore. La terza parte comprende la **composizione del latte** (nutrienti ed energia, componenti aromatiche, sostanze aggiunte quali fermenti lattici, caglio e additivi). La quarta sezione concerne il **latte dal produttore al consumatore** (il mercato dei prodotti lattiero caseari, consumi e frequenze di consumo in Italia, atteggiamenti e percezioni del consumatore, gli abbinamenti, conservazione casalinga, l'etichettatura dei prodotti lattiero caseari). Nella quinta sezione si affronta il grande tema **latte, suoi derivati e salute** passando in rassegna i nutrienti del latte e i suoi componenti funzionali, i lattici formulati, il ruolo degli acidi grassi polinsaturi e il ruolo dei probiotici e dei prebiotici. In quest'ambito sono collocate le allergie e il rapporto fra prodotti lattiero caseari e osteoporosi, obesità, pressione arteriosa, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato digerente, cancro e interazione con i farmaci. Infine le malattie trasmissibili all'uomo, etiologia, epidemiologia e profilassi. L'ultima sezione è dedicata alla **sicurezza alimentare** (sistemi di sicurezza, HACCP, tracciabilità, sistemi di sorveglianza, controlli ufficiali, controllo dei contaminanti chimici, microbi e dei residui dei farmaci veterinari). Della sicurezza fa parte anche il capitolo confezionamento.

Una vera e propria *summa* questo "Libro Bianco" che costituisce un buon investimento per due motivi. Il primo riguarda la "comunicazione" per quel che significa dotare i "comunicatori" di elementi certi da porgere in modo semplice e corretto sui quali costruire il rapporto di fiducia con il pubblico dei consumatori. A questo provvede giudiziosamente il "Compendio" di Carla Favaro che considero, come ho detto, a sua volta un mezzo di perspicace intelligenza. Sebbene mi trovi più d'accordo con Ferdinando Romano (Presidente dell'INRAN) e Adriano Hribal (direttore generale di ASSOLATTE) che nelle loro presentazioni al volume preferiscono insistere sul concetto di informazione. E giustamente perché, fra comunicazione e informazione la differenza esiste, così come conoscere non vuol dire sapere. Il secondo motivo che giustifica l'investimento in sapere per far ampliare il raggio della conoscenza, sta nel fatto che il "Libro Bianco" costituisce (finalmente anche nel campo della produzione alimentare che in Italia ha dismesso con fatica la veste artigianale) un felice richiamo alla vera essenza della funzione dell'impresa che non avrebbe ragion d'essere se non fosse stata propiziata, dalla rivoluzione industriale in poi, la società dei consumi.

E' questo il meglio che, a mio giudizio, la dirigenza di ASSOLATTE ha saputo cogliere con questo "Libro Bianco".

a.n.

Redazione e Amministrazione: EDIZIONI SCIENZA E DIRITTO S.a.s.

20129 MILANO - Via Ramazzini, 4 - Tel. 02/29.51.11.32 - Fax 29.40.80.03 - info@scienzaediritto.com - www.scienzaediritto.com

Abbonamento annuale 10 numeri euro 52 - Estero il doppio - Un numero separato euro 8
Registrazione del Trib. di Milano n. 128 del 13.3.1993 - Stampato in proprio -

Garanzia di riservatezza per gli abbonati. L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di rettificarli o cancellarli a semplice richiesta. Le informazioni custodite saranno utilizzate al solo scopo di sottoporre agli abbonati proposte commerciali (L. 675/96 Tutela dati personali)